COMUNE DI TRAMATZA

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA STRUTTURA COMUNALE "CASA ENNA"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 20.06.2012 e modificato con deliberazione n. 8 del 05.04.2018

CAPO I - PREMESSA

Art. 1

L'edificio di proprietà comunale sito in Tramatza via Jenne n. 8, denominato Casa Enna, comprendente i locali interni e lo spazio esterno, può essere concesso in uso ai richiedenti in applicazione del presente regolamento e col pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

Casa Enna potrà essere data in concessione per attività generiche di aggregazione sociale, conferenze, mostre, dimostrazioni, riunioni, compatibili con l'uso ed il dimensionamento dell'edificio, per un massimo comunque di 100 persone.

La struttura può essere concessa ad Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, Scuole, Comitati, gruppi, singoli residenti e non residenti, purché siano maggiori d'età.

Sono considerati residenti anche gli iscritti all'A.I.R.E comunale. Per i non residenti le tariffe sono maggiorate del 100% rispetto ai residenti.

Ogni soggetto collettivo di cui sopra che intenda usufruire della struttura, deve tassativamente avere un responsabile il cui nominativo deve essere dato al momento della prenotazione, in modo che il Comune abbia una persona a cui riferirsi per qualsiasi tipo di necessità.

Art. 2

La struttura potrà essere concessa per intero, ovvero per parti di essa, così delimitate:

- a) Cortile esterno più servizi igienici lato pozzo;
- b) Sala Conferenze più servizi igienici lato pozzo;
- c) Sale interne più servizi igienici interni.

Con la concessione degli spazi di cui sopra si può chiedere anche l'utilizzo del forno sociale e della cucina, sempre a carattere giornaliero, alle condizioni stabilite dalla giunta Comunale. Non è possibile la concessione di forno e cucina per lunghi periodi.

La concessione può essere a carattere giornaliero o di lunga durata.

CAPO II - CONCESSIONE GIORNALIERA

Art. 3

La concessione giornaliera è limitata al Cortile esterno più servizi igienici lato pozzo, alla Sala Conferenze più servizi igienici lato pozzo, alla cucina e al forno sociale.

La richiesta di concessione in uso, da compilare in carta libera, dovrà essere indirizzata al Sindaco. e dovrà pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Le richieste non potranno in ogni caso essere inoltrate prima di 30 giorni dal giorno prescelto.

Essa dovrà essere firmata dal responsabile e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione che si intende organizzare e il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso. Le concessioni d'uso sono rilasciate normalmente per un giorno, salvo che nella richiesta vi sia manifestata l'esigenza, motivata, di occupare la struttura per un tempo maggiore. La struttura è

concessa nell'ordine della prenotazione, con l'unica eccezione che in caso di richiesta per l'identico periodo, sarà data priorità alle domande dei residenti rispetto alle domande dei non residenti.

Art. 4

La concessione è subordinata alla suddetta prenotazione e alla consegna della ricevuta del pagamento effettuato in favore del Comune tramite c.c.p. o versamento sul conto bancario comunale. Il Sindaco rilascerà formale comunicazione di autorizzazione in calce al modulo predisposto dal Comune.

La chiave dovrà essere restituita all'incaricato del Comune entro le ore 13,00 del giorno lavorativo successivo al termine dell'utilizzo.

Nel caso il Comune debba utilizzare l'edificio per fini istituzionali qualunque concessione sarà revocata.

Art. 5

L'uso della struttura potrà essere concesso gratuitamente con dichiarazione scritta del Sindaco in caso di manifestazioni svolte con il patrocinio del Comune, promosse da istituti scolastici ed in ogni caso in cui il Sindaco ravvisi nella richiesta di utilizzo della sala finalità coincidenti con quelle istituzionali dell'ente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare od annullare la concessione in qualunque momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il concessionario possa richiedere risarcimento o penale a qualsiasi titolo. In tal caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso dell'eventuale pagamento effettuato ai sensi dell'art. 4, 1[^] alinea, del presente regolamento.

Art. 6

L'uso del bene è consentito tutti i giorni esclusivamente, rispettando le norme per disturbo alla quota pubblica:

dalle otto del mattino all'una della notte per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre;

dalle otto del mattino a mezzanotte per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio;

E' vietata da parte dell'utente la concessione del locale ad altri durante il periodo autorizzato, pena la revoca immediata dell'autorizzazione medesima.

E' vietato fumare e farvi entrare qualsiasi tipo di animale.

Il locale, le attrezzature, gli arredi dovranno essere lasciati puliti ed in ordine, ed in genere nello stato in cui sono stati trovati.

I rifiuti prodotti dovranno essere portati via dalla struttura e conferiti **dai concessionari** secondo le regole vigenti per le utenze cittadine.

Art. 7

Nel caso di danni provocati ai locali o agli arredi, anche involontariamente, il concessionario è responsabile del risarcimento. Il concessionario è ugualmente responsabile della sottrazione degli arredi.

Il concessionario e i responsabili dei danni, oltre all'obbligo del risarcimento, potranno essere interdetti dall'uso futuro della struttura.

Il concessionario che, al momento dell'arrivo, riscontri dei danni ai locali o agli arredi o la mancanza degli stessi, deve immediatamente darne comunicazione all'incaricato comunale, per non doverne rispondere.

Il Concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

CAPO III - CONCESSIONE DI LUNGA DURATA

Art. 8

La concessione di lunga durata è possibile per le stanze e per l'androne lato Via Jenne, meglio specificate nella planimetria che si allega.

Per tale porzione è possibile una concessione di lunga durata e cioè da 1 mese e fino a tre anni. Il Comune di Tramatza, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale e culturale svolta dalle Associazioni, al fine della localizzazione della sede o per lo svolgimento dell'attività associativa, concede, agli organismi associativi richiedenti, i locali di cui al presente capo. La concessione non potrà essere a titolo completamente gratuito, ma dovrà prevedere una tariffa concessoria a sgravio delle spese relative a utenze e manutenzione, che sarà determinata dalla Giunta Comunale

I locali sono concessi previo bando pubblico e valutando i seguenti elementi:

- a) Quantità, qualità e valenza sociale e culturale delle attività svolte e programmate;
- b) anno di fondazione;
- c) capacità organizzativa;
- d) numero degli aderenti;
- e) capacità di aggregazione;
- f) finalità pubblica e sociale;

Hanno la precedenza nella concessione le associazioni che:

- a) Hanno sede presso il territorio di Tramatza
- b) operano nel campo sociale e culturale;
- c) non dispongono di alcun locale nel territorio di Tramatza;
- d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
- e) operano anche a livello sovracomunale

A parità di condizioni, il locale è concesso alla associazione che ha presentato per prima la domanda.

La concessione dei locali è disposta dal responsabile dell'area amministrativa, previo parere favorevole della giunta comunale con apposito provvedimento che ne definisce anche la durata.

I locali dell'amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse. E' possibile che gli stessi locali possano essere concessi a più associazioni, qualora non debbano essere utilizzati in modo esclusivo dal concessionario avente diritto.

E' fatto divieto all'associazione concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'amministrazione comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno, oltre alla normativa per casi simili, anche le consuetudini e il buon senso.